

PROTOCOLLO DI INTENTI SULLE MISURE DI CONTRASTO E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEL GRUPPO CDP

PREMESSO CHE

- a) il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19” ha definito, in linea con i precedenti provvedimenti, le disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica, a cui dare attuazione con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) i DPCM dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020, in attuazione delle disposizioni tempo per tempo emanate con i Decreti Legge che si sono succeduti, hanno disposto l’adozione di misure urgenti finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19, la cui efficacia è stata prorogata, tempo per tempo, da ultimo fino al 3 maggio 2020 che, con specifico riferimento alle attività produttive, raccomandano, tra l’altro, che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;
- c) il DPCM 26 aprile 2020 dispone l’adozione, con effetto, ove non diversamente previsto, dalla data del 4 maggio 2020 (cd. “Fase 2”), di una serie di misure, volte tra l’altro, al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, nonché per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali e raccomanda il massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte nel proprio domicilio o in modalità a distanza, in quanto strumento utile a favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus;
- d) in vista della possibile ripresa delle attività produttive, in adempimento delle specifiche disposizioni del Governo e delle autorità sanitarie che sono state emanate allo scopo dal DPCM 26 aprile 2020, si rende necessario predisporre gli interventi adeguati a garantire la piena tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’adozione di misure che consentano, tra l’altro, l’utilizzo degli spazi di lavoro nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale e l’approntamento di presidi di protezione personale;
- e) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, CDP Immobiliare S.r.l. e Fintecna S.p.A. (di seguito le “Società del Gruppo”), unitamente alle rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali e ai Rappresentanti dei Lavori per la Sicurezza (congiuntamente alle Società del Gruppo, di seguito “le Parti”), con il presente Protocollo intendono definire i principi generali che dovranno costituire il presupposto delle linee guida e delle misure specifiche che saranno individuate per gestire la fase di ripresa delle attività lavorative da svolgere presso gli immobili delle Società del Gruppo;

- f) lo svolgimento di attività lavorative presso i locali degli immobili delle Società del Gruppo è limitato esclusivamente alle attività che non possano prescindere dalla necessaria presenza fisica in ufficio per comprovati motivi operativi e/o di business e nei limiti numerici del personale strettamente necessario a garantire il regolare svolgimento delle predette attività, assicurando nel contempo il rispetto della distanza interpersonale;
- g) la ripresa delle attività lavorative presso i locali degli immobili delle Società del Gruppo comporta, fermo restando il rispetto dei principi enunciati nel presente protocollo in ordine alla effettiva necessità della presenza fisica per svolgere attività connesse ad imprescindibili esigenze operative e/o di business, la predisposizione di adeguati presidi di protezione individuale e collettiva, che costituiscono requisito imprescindibile per la ripresa dell'attività lavorativa presso le sedi delle società del gruppo;
- h) le Parti ritengono irrinunciabile garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati in attività lavorative svolte negli immobili, prevenendo il rischio di contagio da Covid19, con particolare riguardo alle categorie specificate nel presente protocollo e ritenute meritevoli di maggior tutela;
- i) la modalità di lavoro agile in Smart Working, utilizzata dalle Società del Gruppo nella fase di piena emergenza sanitaria, ha prodotto risultati positivi in termini di efficacia ed efficienza della prestazione lavorativa, consentendo di garantire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle ordinarie attività istruttorie nonché delle funzioni di supporto ed assistenza nonché contribuendo al contenimento del contagio da Covid19, a supporto e sostegno delle iniziative nazionali di gestione dell'emergenza sanitaria.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Nella definizione delle linee guida che regolamenteranno la fase di ripresa delle attività lavorative nel Gruppo CDP, le Società del Gruppo si atterranno ai principi delineati nel presente Protocollo, nel rispetto delle disposizioni che saranno emanate tempo per tempo dalle autorità governative e sanitarie in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
3. Le Società del Gruppo CDP assicurano l'utilizzo della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in Smart Working, in quanto compatibile con l'esercizio delle attività lavorative tipiche delle Società del Gruppo, che continua a costituire, nell'attuale fase di perdurante rischio epidemiologico da Covid19, lo strumento principale di esecuzione della prestazione di lavoro, anche durante la fase di graduale ripresa della piena attività lavorativa.
4. La presenza nelle sedi delle Società del Gruppo dovrà essere connessa, con riferimento alle specifiche linee di attività, a comprovate esigenze operative e/o di business, che non permettano la gestione del

lavoro in Smart Working e che richiedano la necessaria presenza fisica in ufficio per il loro svolgimento. Al fine di limitare il rischio di contagio, comunque connesso alla necessità di recarsi presso il luogo di lavoro ed alla presenza all'interno dei locali aziendali, l'accesso dei dipendenti ai locali degli immobili delle Società del Gruppo sarà tassativamente contenuto entro i limiti che assicurino il rispetto del distanziamento interpersonale, in ossequio alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e governative.

5. L'accesso agli immobili sarà regolamentato garantendo l'osservanza dei seguenti criteri:
- ✓ fornitura di presidi di protezione individuale quali mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti ed ogni altro strumento che fosse raccomandato dalle autorità sanitarie ovvero individuato dalle Parti al fine di incrementare il livello di prevenzione del rischio di contagio;
 - ✓ rilevazione della temperatura corporea con inibizione all'accesso per coloro che presentino un valore maggiore di 37,5°;
 - ✓ gestione logistica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle parti comuni degli edifici sedi delle società del gruppo che assicuri la mobilità e lo stazionamento dei dipendenti garantendo il rispetto delle distanze minime fra le persone previste dalle autorità sanitarie e/o dal Governo;
 - ✓ costante sanificazione degli ambienti, dei mobili e delle superfici di lavoro.
6. Al fine di favorire il contrasto ed il diffondersi del contagio da COVID19 ed allo scopo di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che, in virtù di caratteristiche di natura personale o ambientale, possano essere ricompresi in categorie ritenute particolarmente esposte, direttamente e/o indirettamente, ad un rischio maggiore di contagio nell'attuale perdurante situazione di emergenza epidemiologica o a carico dei quali il rischio di contrarre il virus costituirebbe un rischio maggiore per la propria salute, sono individuate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti categorie di lavoratori:
- a) con domicilio in comune diverso da quello della sede di lavoro;
 - b) con residenza/domicilio distante e/o che debbano far ricorso a mezzi di trasporto pubblico per i trasferimenti casa-lavoro;
 - c) appartenenti a categorie protette o con familiari conviventi appartenenti a categorie protette;
 - d) genitori con figli di età inferiore ai 14 anni;
 - e) in stato di gravidanza;
 - f) affetti da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita (il lavoratore in questi casi recupera certificato medico da parte del medico di base) o con familiari conviventi con stati di immunodepressione congenita o acquisita (il lavoratore in questi casi recupera certificato medico da parte del medico di base e l'eventuale stato di famiglia).
7. Valutata l'opportunità che le categorie indicate al precedente punto 6) si astengano dal recarsi presso la sede di lavoro, i lavoratori ascrivibili alle medesime non saranno pertanto inizialmente coinvolti nel piano di rientro predisposto per la Fase 2, salvo in caso di volontaria adesione e delle comprovate

esigenze operative e/o di business previste al precedente punto 4). I lavoratori rientranti nelle categorie a), b) e d) di cui al precedente punto 6), saranno tenuti a recarsi nella sede di lavoro qualora si rendesse imprescindibile e non rinviabile la loro presenza per rilevanti esigenze aziendali, oggettive e motivate. Resta inteso che, per le categorie c) e) ed f) di cui al precedente punto 6), viene fortemente raccomandato di evitare di recarsi in sede, in particolar modo se devono far ricorso a mezzi di trasporto pubblico per i trasferimenti casa-lavoro.

8. Qualora non fosse possibile lo svolgimento della prestazione in Smart Working per incompatibilità della mansione con tale modalità di lavoro ovvero il dipendente non possa recarsi in sede in quanto appartenente ad una delle categorie indicate al precedente punto 6), saranno utilizzati gli istituti delle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali modalità, le Società possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, senza ripercussioni sulla retribuzione, fermo restando la fruizione nel corso del 2020 di tutte le dotazioni – incluse le ferie – dell'anno medesimo.
9. Le Parti si incontreranno entro il 18 maggio 2020 per valutare congiuntamente gli effetti gestionali e organizzativi connessi all'attuazione delle misure individuate per l'avvio della c.d. Fase 2.

RSA CDP S.p.A

Maurizio Corrente

Edmondo Illario

Paolo Lacerenza

Fabio Giannunzio

Paolo Belli

Andrea Furietti

Alessandro Pizzuti

Roberto Sedda

RLS CDP S.p.A.

Andrea Esposito

Paolo Lacerenza

Andrea Furietti

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

RSA CDP Immobiliare S.r.l.

CDP Immobiliare S.r.l.

Antonella Maselli

Fiorella Barcherini

Giuseppe De Gaetano

RLS CDP Immobiliare S.r.l.

Giuseppe De Gaetano

Fintecna S.p.A

Fintecna S.p.A

Manuela Platania

Sonia Becheroni

RLS Fintecna S.p.A.

Sonia Becheroni

Sottoscritto il 28 aprile 2020